



**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO”**  
**UNITA’ OPERATIVA PROVVEDITORATO**  
**90146 – PALERMO – Via Strasburgo n°233**  
\*\*\*\*\*

## **DISCIPLINARE TECNICO**

**SERVIZIO DI CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL  
VALORE AGGIUNTO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI  
VILLA SOFIA – CERVELLO”.**

## DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

### -CAPO I – Prodotti e gestione della fornitura e dei servizi complementari.

\*

#### Art. 1.(Oggetto e natura dell'appalto)

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di consulenza professionale in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA), di seguito anche solo "Servizio", sulla scorta degli obiettivi e clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto, presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo.

Nel dettaglio, il servizio oggetto del presente appalto dovrà comprendere quanto segue:

1. studio di fattibilità e convenienza economica tra l'applicazione della "**contabilità separata I.V.A detraibile**" ed il meccanismo del "**pro rata**" di detraibilità I.V.A.;
2. assistenza per l'avvio e l'implementazione della soluzione individuata per il trattamento dell'IVA con riferimento sia all'attività istituzionale che alle attività commerciali poste in essere dall'Azienda Ospedaliera, consulenza per la risoluzione di questioni e problematiche attinenti l'ordinaria amministrazione, assistenza e formazione ai dipendenti dell'Unità Operativa Economico Finanziaria ad essa preposti;
3. supporto al puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti per la corretta gestione amministrativo contabile e fiscale del sistema prescelto per il trattamento dell'IVA, ivi compresa l'assistenza per la gestione della contabilità IVA (liquidazione, implementazione di registri sezionali, ecc...) e l'affiancamento per la redazione delle liquidazioni periodiche trimestrali (LI.PE.) e della dichiarazione IVA annuale relativi al primo anno di applicazione;
4. rilascio di pareri, risposte a quesiti in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA), in forma telefonica o scritta, senza limitazioni di numero, da rendere, di norma, entro cinque giorni dalla loro formulazione.

Per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nell'incarico professionale è richiesta la disponibilità, in caso di necessità, ad operare presso gli uffici della sede aziendale, a partecipare a riunioni e a gruppi di lavoro con i responsabili interni, a portare a termine gli incarichi, ove necessario, in tempi stretti e con carattere di urgenza.

L'obiettivo dell'appalto è:

- impostare all'interno dell'Ente un sistema ottimale di trattamento dell'IVA improntato ai principi di corretta applicazione della normativa fiscale e teso ad ottenere economie o eventuali recuperi di imposta, con abbattimento dei costi dell'Azienda Ospedaliera, attraverso opportune scelte e strategie fiscali, nel pieno rispetto della normativa vigente arricchendo in tal senso le competenze del personale aziendale a ciò preposto.
- La prestazione pertanto avrà carattere di assistenza non continuativa e affiancamento del personale preposto a tale servizio, nella valutazione dell'eventuale risparmio e nella predisposizione di tutte le azioni necessarie.

L'impegno complessivo richiesto dall'incarico non è comunque quantificabile a priori, ed andrà individuato con riferimento all'effettiva attività da svolgere, con l'obbligo di garantire in ogni caso, a cura e responsabilità del professionista, un livello qualitativo adeguato alla complessità degli interventi da effettuare.

Ai fini della prestazione delle attività descritte ai precedenti paragrafi, si richiede all'operatore:

- la tenuta dei dati relativi alle attività dell'Azienda Ospedaliera nel rispetto dei criteri di sicurezza informatica (back up, disaster recovery, e altri), di riservatezza e di ogni normativa di legge vigente in materia;

- la conservazione e archiviazione dei documenti prodotti in modo che tali documenti rimangano disponibili per un periodo non inferiore a 10 anni dalla loro produzione;
- la possibilità di consultazione di tali documenti in modo semplice e tempestivo da parte del personale preposto dell'Azienda Ospedaliera

Il Servizio di consulenza/formazione dovrà essere svolto:

- mediante interventi presso gli uffici della sede legale dell'Azienda Ospedaliera Viale Strasburgo n°233 Palermo, da concordarsi con il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Economico Finanziario;
- mediante contatti telefonici o e mail per il rilascio di pareri in risposta a quesiti dell'Unità Operativa Economico Finanziaria dell'Azienda Ospedaliera;
- mediante invio di circolari periodiche, da utilizzare anche come strumenti di formazione per il personale.

#### **Art. 2.(Durata del contratto e recesso)**

L'appalto ha la durata di 1 annata gestionale, a partire dalla data di effettivo inizio dell'erogazione del servizio.

L'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di recesso alla scadenza di un periodo massimo del 1° semestre, da considerare come periodo di prova, qualora il servizio risultasse, a giudizio insindacabile dell'Azienda, non soddisfacente, come disciplinato dall'articolo 16 del capitolato tecnico e in tal caso l'Azienda potrà avvalersi della graduatoria di gara.

L'Azienda Ospedaliera si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni di convenienza e sulla qualità e sulla regolarità del servizio e dei servizi complementari resi dall'impresa aggiudicataria, oltre che dalla sussistenza delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato, la facoltà di proseguire con la predetta, alla scadenza, il rapporto contrattuale per un periodo, non superiore comunque ad un anno, mediante riaffidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.76, comma 2 del D.Lgs n°36/2023. L'eventuale richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale sarà trasmessa all'Impresa aggiudicataria per iscritto, mediante posta elettronica certificata, entro tre mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale.

In caso di riaffidamento alla scadenza del contratto potranno essere rinegoziati a favore dell'Azienda Ospedaliera i prezzi praticati, se non risulteranno allineati a quelli risultanti dalle ultime gare espletate da altre aziende sanitarie per servizi simili.

In ogni caso, l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare ad erogare il servizio alle condizioni contrattuali ed alle condizioni economiche convenute fino a quando l'Azienda non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del vincolo contrattuale.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Azienda.

#### **Art. 3.( Esecuzione e luogo del servizio )**

Il servizio dovrà essere effettuato mediante interventi presso gli uffici della sede legale dell'Azienda Ospedaliera presso i quali è depositata la documentazione richiesta ed in collaborazione con il personale indicato dall'Azienda Ospedaliera e/o mediante contatti telefonici o e mail per il rilascio di pareri.

Gli incaricati del soggetto affidatario, che cureranno tutti i rapporti con l'Azienda Ospedaliera, dovranno essere preventivamente presentati e dovranno essere in possesso di idonea professionalità allo svolgimento del servizio stesso; essi saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie per la tutela del segreto d'ufficio.

Il Responsabile dell'Unità Operative Economico Finanziaria e Patrimoniale, individuerà il personale interno che affiancherà gli incaricati del soggetto affidatario nello svolgimento delle attività al fine di assicurare la diffusione delle competenze al personale dell'Azienda Ospedaliera, coerentemente con gli obiettivi enunciati nel presente incarico.

Il servizio in oggetto è svolto dal soggetto affidatario a rischio di impresa, quindi con propri mezzi e persone, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'Impresa, che ne è la sola responsabile.

#### **Art. 4.( Obblighi dell'affidatario del servizio )**

L'aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento degli impegni assunti secondo i criteri di diligenza qualificata connessa all'esercizio professionale .

Altresì, non potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia né, tanto meno, sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico.

Infine, dovrà tenere indenne l'Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità verso terzi, conseguente ad eventuali manchevolezze o trascuratezze emerse nell'esecuzione degli obblighi assunti.

L'Azienda Ospedaliera resta proprietario dei dati conferiti e dei prodotti elaborati in relazione all'esecuzione delle attività affidate. Il soggetto affidatario si impegna a restituire all'Azienda Ospedaliera, al termine dell'esecuzione del servizio o immediatamente nel caso di risoluzione del contratto, tutto il materiale riguardante dati elaborati ed utilizzato per l'esecuzione del servizio o elaborazioni da esse derivate.

#### **Art. 5.( Risoluzione del rapporto e penalità )**

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere il rapporto nelle seguenti ipotesi relative all'aggiudicatario (salvo comunque il diritto al risarcimento del danno):

- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo od altre procedure concorsuali.

Oltre al diritto al risarcimento del danno, se il mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario provoca il comminamento di sanzioni pecuniarie e amministrative a carico della stazione appaltante quest'ultima ha diritto al rimborso del loro importo, più un incremento pari al 10%.

Qualora l'aggiudicatario intenda recedere dal rapporto prima della scadenza, ne deve dare preavviso scritto di tre mesi.

#### **Art. 6.( Rinegoziazione )**

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere il rapporto nelle seguenti ipotesi relative all'aggiudicatario (salvo comunque il diritto al risarcimento del danno):

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

**In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 60 e 120 del Codice.**

La richiesta di rinegoziazione va avanzata, via pec, senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

#### **Art. 7.( Polizza di responsabilità civile )**

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere il rapporto nelle seguenti ipotesi relative all'aggiudicatario (salvo comunque il diritto al risarcimento del danno):

L'Appaltatore svolge le attività oggetto del presente affidamento sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze, manlevando l'Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento delle stesse non a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore, pertanto, deve essere in possesso di un'apposita polizza assicurativa di responsabilità professionale, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati all'Azienda Ospedaliera o a terzi nello svolgimento delle attività affidate in ragione della presente procedura. La polizza dovrà essere presentata prima della stipula del contratto.

#### **Art. 8.( Avvio dell'esecuzione del contratto )**

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere il rapporto nelle seguenti ipotesi relative all'aggiudicatario (salvo comunque il diritto al risarcimento del danno):

Il servizio oggetto dell'Appalto dovrà avere inizio dopo la formale istanza di attivazione del RUP/DEC dell'Azienda Ospedaliera che avverrà mediante l'emissione di apposito ordine di servizio.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Azienda Ospedaliera per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Le modalità di espletamento del servizio dovranno essere formalizzate all'interno di un Piano di lavoro, da presentare successivamente all'aggiudicazione, inteso quale documento complementare e di dettaglio dell'Offerta proposta e che, nello specifico, conterrà la descrizione analitica delle attività, nonché delle tempistiche di realizzazione del servizio stesso.

Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 9.( Modalità di esecuzione ed obblighi dell'appaltatore )**

L'Azienda Ospedaliera verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il RUP come disciplinato nel successivo articolo 10 del presente capitolato.

L'Azienda Ospedaliera indicherà all'Appaltatore il nominativo del RUP e del DEC con i quali l'Appaltatore dovrà interfacciarsi e che saranno gli unici soggetti abilitati a richiedere l'esecuzione di attività rientranti nell'oggetto del presente affidamento e dovranno controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.

L'Azienda Ospedaliera, pertanto, non riconoscerà all'Appaltatore alcun compenso per attività svolte su richiesta di soggetti diversi dai referenti di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'attività oggetto del presente affidamento con organizzazione dei mezzi necessari, senza alcun vincolo di subordinazione con l'Azienda Ospedaliera, nel rispetto delle condizioni minime indicate nel presente Capitolato, delle indicazioni tecniche impartite dal DEC e delle eventuali condizioni migliorative offerte in sede di gara, nonché di quanto di volta in volta concordato con l'Azienda Ospedaliera.

Lo svolgimento dell'attività di consulenza e di assistenza a favore dell'Azienda Ospedaliera non conferisce automaticamente all'Appaltatore l'autorità di assumere obblighi in nome della società stessa o di impegnarla in altro modo.

L'Appaltatore, in ragione del presente affidamento, dovrà astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa interferire o determinare un conflitto con gli interessi dell'Azienda Ospedaliera. L'Appaltatore dovrà, altresì, a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative che dovessero essere impartite dall'Azienda Ospedaliera e segnalare tempestivamente eventuali problematiche emergenti nel corso delle attività da svolgere, al fine di concertare le azioni da intraprendere per la loro risoluzione.

Le tempistiche e le specifiche modalità di svolgimento dei servizi affidati dovranno essere compatibili con la natura e tipologia degli stessi e rispettare i livelli minimi previsti dal presente Capitolato e quanto proposto, quale miglioria, in sede di offerta tecnica.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Azienda Ospedaliera possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna: a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Azienda Ospedaliera per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del Procedimento e del Direttore di esecuzione del contratto per conto dell'Azienda Ospedaliera.

#### **Art. 10.( Obblighi dell'appaltatore )**

L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Azienda Ospedaliera.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti nonché da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.

L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare l'Azienda Ospedaliera da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero dell'Azienda Ospedaliera medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Azienda Ospedaliera.

L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l'Azienda Ospedaliera da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

**Art. 11.( Obbligo di riservatezza )**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni dell'ARPAS cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi dalla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ospedalier avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda Ospedaliera.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

IL DIRETTORE U.O.C PROVVEDITORATO

---

*Dr. Aldo Albano*

---

*Dr. Aldo Albano*